

Pubblicato il 05/10/2026

N. 15571/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06810/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sull'istanza *ex art.* 116 c.p.a. presentata con il ricorso numero di registro generale 6810 del 2026, proposto da

La Caletta s.r.l., in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dall'avv. Romano Cerquetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del sindaco in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Federica Graglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Cotur s.r.l.s, non costituita in giudizio;

per l'accertamento

del diritto di accesso agli atti *ex artt.* 22 ss. l. n. 241/1990 richiesti in data

30.3.2026, e, per l'effetto, per la condanna di Roma Capitale a consentire l'accesso e l'estrazione di copia di tutti gli atti del procedimento prot. QC/18448, ivi compresi e in particolare:

- dei verbali di sopralluogo e della documentazione fotografica relativi al sopralluogo del 15.5.2024;
- delle relazioni tecniche e istruttorie di Risorse per Roma S.p.A. (nota prot. QC/56650 del 13.5.2024 e nota prot. QC/12243 del 20.2.2026);
- dei pareri e delle comunicazioni eventualmente acquisiti da altri enti (Capitaneria di Porto di Roma, Regione Lazio, Agenzia del demanio);
- di ogni comunicazione interna intercorsa tra gli uffici del Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative e della Direzione Rigenerazione del Litorale e Grandi Progetti relativa al procedimento prot. QC/18448.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2026 la dott.ssa Annalisa Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che:

- con ricorso notificato in data 11.6.2026 e depositato il successivo 18.6., La Caletta s.r.l. ha presentato istanza *ex art. 116 c.p.a.*, lamentando il mancato soddisfacimento della richiesta acquisita con prot. QC/2026/23047 del 30.3.2026, cui Roma Capitale ha dato riscontro invitando l'istante a *“indicare gli estremi de[gli] att[i] richiest[i] (numero, data, protocollo) o a fornire elementi sufficienti per individuarl[i] chiaramente”*, nonché ad

“allegare una copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità (salvo il caso di firma digitale)”;

- con memoria depositata il 9.7.2026, il procuratore di Roma Capitale ha dedotto che l'istanza, in assenza del modulo specifico e dell'allegazione del documento di riconoscimento del richiedente, è stata ritenuta irricevibile e che la stessa sarebbe comunque inammissibile, in quanto generica, poiché non conterrebbe l'indicazione degli estremi dei documenti di cui si chiede l'ostensione né altri elementi idonei a consentirne l'identificazione (e farebbe, in particolare, riferimento a *“comunicazioni interne senza indicarne l'oggetto”* e a *“documentazione fotografica, come se la PA agisse alla stregua di un fotoreporter”*), mentre avrebbe dovuto *“riferirsi a specifici documenti senza necessita di un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta”*;

- in data 4.9.2026, La Caletta s.r.l. ha depositato memoria con cui ha insistito per l'accoglimento dell'istanza rappresentando che, neanche in giudizio, l'Amministrazione ha depositato i documenti richiesti;

- all'odierna camera di consiglio, l'istanza è stata trattenuta in decisione;

Considerato, quanto ai profili procedurali:

- che l'eccezione di irricevibilità per mancata allegazione alla PEC della *“copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità (salvo il caso di firma digitale)”* è infondata, avuto riguardo al disposto dell'art. 65, co. 1, lett. c-bis), del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, cui rinviano, tra l'altro, l'art. 13 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 e l'art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

- che non può considerarsi motivo ostativo all'esame dell'istanza neanche il mancato utilizzo della specifica modulistica all'uopo predisposta dall'Amministrazione, senza che ciò determini un *“ingiustificato*

aggravamento del procedimento amministrativo a carico del privato in violazione dell'art. 1, comma 2, della l. n. 241 del 1990 s.m.i." (Cons. Stato, sez. IV, 3 maggio 2023, n. 4478);

Ritenuto, quanto all'oggetto dell'istanza:

- che la stessa non possa reputarsi generica, atteso l'esplicito riferimento ivi contenuto non solo al "*procedimento amministrativo, Prot. n. QC/18448 avviato in data 20 marzo 2026, relativo a presunti abusi e alla possibile adozione di ordinanza di demolizione*" (oltreché alle "*memorie difensive*" presentate dall'istante ai sensi dell'art. 10-*bis* l n. 241/1990, in data 21 marzo 2026), ma anche alla data, puntuale, del sopralluogo di cui si chiedono verbali e documentazione fotografica, nonché ai numeri di protocollo delle "*relazioni tecniche e istruttorie di Risorse per Roma S.p.A.*", e non potendosi pretendere, dal privato, la conoscenza delle date e dei protocolli di (eventuali) documenti (come pareri, corrispondenza o altri atti interni), di cui non sia in possesso e/o che non gli siano stati notificati/comunicati;

- che resta fermo che (per evidenti motivi di buon senso e ragionevolezza) l'esercizio del diritto di accesso non può che riguardare documenti esistenti e non anche atti irreperibili o mai posti in essere e che, pertanto, laddove determinati documenti non risultino agli atti dell'Amministrazione, quest'ultima è tenuta a certificarlo, così da attestarne l'inesistenza e consentire all'istante di determinarsi sulla base di un quadro giuridico e provvedimentale completo (cfr. *ex multis* Cons. Stato, sez. V, 8 novembre 2023, n. 9622 e Cons. Stato, sez. IV, 27 marzo 2020, n. 2142; cfr. altresì i precedenti della Sezione 4 novembre 2025, n. 19495 e 1° dicembre 2023, n. 18040, nonché Tar Lazio, sez. II, 2 marzo 2022, n. 2485);

Ritenuto:

- di dover, dunque, accogliere l'istanza, condannando Roma Capitale a ostendere gli atti richiesti entro trenta (30) giorni dalla notificazione o (se precedente) dalla comunicazione della presente ordinanza, fermo restando che l'accesso dovrà essere consentito unicamente agli atti effettivamente formati e/o detenuti dall'Amministrazione resistente;
- di dover condannare Roma Capitale al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Quinta *Ter*) accoglie l'istanza e, per l'effetto, condanna Roma Capitale all'ostensione degli atti richiesti entro trenta (30) giorni dalla notificazione o (se precedente) dalla comunicazione della presente ordinanza.

Condanna Roma Capitale al pagamento della somma complessiva di euro 1.000,00 (mille) a titolo di onorari, oltre iva e cpa come per legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Anna Maria Verlengia, Presidente FF

Annalisa Tricarico, Referendario, Estensore

Francesca Sbarra, Referendario

L'ESTENSORE
Annalisa Tricarico

IL PRESIDENTE
Anna Maria Verlengia

IL SEGRETARIO